



Introduzione in Italia di autovetture immatricolate all'estero

Le norme doganali in materia di contrabbando contemperano l'esigenza di contrasto al contrabbando di veicoli e il diritto alla libera circolazione delle persone in area comunitaria.

Come noto, l'obbligo al pagamento dei dazi doganali sorge non soltanto in seguito all'accettazione della dichiarazione in Dogana, ma anche in caso d'irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di merce soggetta a dazi, ossia di superamento dei confini doganali in violazione della procedura prescritta della legge nazionale e unionale.

Le norme doganali in materia di contrabbando tendono a contemperare, da un lato, l'esigenza di contrasto al contrabbando di veicoli e, dall'altro, il diritto alla libera circolazione delle persone in area comunitaria.

Il caso oggetto di approfondimento riguarda una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale ligure⁽¹⁾.

Il tema del contendere ha riguardato la circolazione nel territorio unionale di un vei-

colo immatricolato in Libia, appartenente a un soggetto residente nella Comunità europea.

Nella fattispecie, l'Agenzia delle Dogane ha contestato l'irregolare introduzione, nel territorio doganale dell'Unione di un mezzo di trasporto, sbarcato nel porto di Genova senza una specifica dichiarazione doganale.

L'Ufficio doganale, verificata la violazione, ha proceduto alla contestazione.

In particolare, la Dogana afferma che nella fattispecie in esame troverebbero applicazione le norme che puniscono il contrabbando doganale nei casi di tentata importazione di autovettura senza pagamento dei diritti di confine.

La norma, ad avviso dei funzionari doganali, prevedrebbe la pena accessoria del sequestro dell'autoveicolo con con-

testuale confisca.

La linea difensiva tesa ad evidenziare la graduale mitigazione delle norme in materia di contrabbando, è risultata vincente.

E invero, con la depenalizzazione di alcuni reati di contrabbando e con conseguente derubricazione dei reati puniti con sanzioni penali in illeciti amministrativi (puniti con sanzioni amministrative)⁽²⁾, la contestazione di irregolare introduzione nel territorio doganale dell'Unione ha assunto connotati meno severi.

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, pertanto, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è

1) Comm. trib. reg. Genova, sez. II, 12 febbraio 2019, n. 190.

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non costituiscono più reato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con la conseguenza che l'accertata violazione rimane assoggettata alla sola sanzione amministrativa. Ciò ha determinato la depenalizzazione delle ipotesi di contrabbando di cui agli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, Tuld, che ora costituiscono illecito amministrativo con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.

determinato da sua colpa. Inoltre, l'art. 4, legge n. 698 del 1981, prevede quali cause di esclusione della responsabilità anche lo stato di necessità.

Ma non solo. Com'è noto, i veicoli immatricolati in uno Stato extra Ue, al momento della loro importazione "definitiva", adempite le prescritte formalità, devono assolvere gli obblighi doganali.

Il versamento degli oneri doganali, tuttavia, è escluso qualora l'importazione sia caratterizzata dalla sua "temporaneità", ossia quando il veicolo è destinato a essere riesportato fuori dal territorio unionale.

Al riguardo, l'art. 212, paragrafo 3, Reg. Ue, 28 luglio 2015, n. 2446-2015 (di seguito Regolamento delegato), fissa un criterio generale valevole per tutte le tipologie di mezzi di trasporto immatricolati in Paesi extra Ue.

La norma garantisce la circolazione dei mezzi di trasporto nel territorio unionale in regime di ammissione temporanea, con conseguente esenzione dal pagamento dei diritti di confine purché vengano soddisfatte due specifiche condizioni: il mezzo di trasporto deve essere stato immatricolato al di fuori del territorio

doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; e deve essere utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Il tenore letterale della norma, secondo le argomentazioni dell'Agenzia delle Dogane, sarebbe tale da far ritenere che l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea (in esonero totale dei dazi all'importazione) sia subordinato al rispetto di tutte le condizioni indicate nella disposizione, di talché la residenza comunitaria del proprietario del veicolo renderebbe tale regime non applicabile al caso di specie.

L'ultima condizione prescritta dalla norma, tuttavia, non è tassativa. E invero, ai sensi dell'art. 214, 1° par., lett. c, Regolamento delegato, anche una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione può beneficiare dell'ammissione temporanea del mezzo di trasporto stradale in franchigia dai dazi doganali qualora il mezzo di trasporto sia utilizzato in una situazione di emergenza³⁾.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione tributaria ligure ha accolto l'appello del proprietario del veicolo,

annullando la sanzione emessa dall'Ufficio e ordinando il dissequestro del mezzo.

Secondo i giudici risultano eccezioni esimenti, che giustificano la non punibilità, sia la "importazione temporanea" che i "motivi di emergenza" (provati in giudizio dall'appellante).

Di interesse, in particolare, le argomentazioni della pronuncia in commento con le quali la Commissione tributaria ha stabilito che non osta all'applicazione del regime dell'ammissione temporanea la circostanza che il ricorrente sia residente in uno Stato Ue, in quanto la residenza in Paese extra Ue non risulterebbe più espressamente richiesta dalle norme doganali quale condizione preliminare all'esame delle altre condizioni.

E invero, una diversità di trattamento tra residenti comunitari e non (che consentirebbe solo ai secondi la fruizione del regime doganale della temporanea importazione) può essere superata dalla prova, a carico del ricorrente, dell'esistenza delle tassative circostanze eccezionali, ritenute esimenti dalla giurisprudenza.

Massimo Monosi

Studio Armella

3) Il beneficio è ammesso altresì nei casi in cui il mezzo di trasporto è utilizzato da un'impresa di locazione in vista della sua riesportazione, art. 214, 1° par., lett. d, del Regolamento di Esecuzione.